



COMUNICATO UFFICIALE N. 154
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 142/AA al n. 146/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 771 pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da sostenitori della propria squadra presenti sugli spalti della Palestra Polivalente sita in Amatrice (RI) in occasione della gara Amatrice - Sordapicena del 30.4.2022, valevole per il girone E del Campionato di Serie D di Calcio a 5, i quali proferivano reiteratamente frasi ed espressioni offensive e discriminatorie, rivolgendosi ai calciatori della squadra avversaria, composta per la maggior parte da calciatori non udenti o solo parzialmente udenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE SANCTIS, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di n. 3 (tre) gare da svolgersi a porte chiuse per la società A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Paolo DI ROSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO DI ROSA, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.S.D. New Team Lignano C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato ed interloquuto (dal 1 al 5 dicembre 2021) con il sig. Besic Sandi, calciatore tesserato per la ASD Calcetto Clark Udine, pochi giorni prima della gara A.S.D. New Team Lignano C5 - ASD Calcetto Clark Udine dell'11.12.2021 valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C1, parlando nel corso di tali contatti del possibile esito della gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo DI ROSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo DI ROSA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 144/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 71 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Cristian DALAN, Michele VACILOTTO, Giuseppe ZATTARIN e della società A.S.D. REAL TAVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN DALAN, all'epoca dei fatti tesserato dalla A.S.D. Real Tavo in qualità di direttore sportivo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 66, comma 4, delle N.O.I.F. e 39 lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della Società in occasione di numero 22 gare disputate dalla relativa squadra militante nel Campionato di 2^a Categoria presso il C.R. Veneto, e di conseguenza Rappresentante della Società, allo scopo di sostituire il tecnico abilitato e responsabile della squadra Sig. Antonio Napolitano, impedito a svolgere il ruolo, redatto le distinte e non indicato il nome dell'allenatore consentendo, da una parte, che la Società partecipasse a tali gare in assenza dell'allenatore previsto per tale categoria, e, per l'effetto, l'espletamento di fatto di tale attività al sig. Michele Vacilotto, tesserato della Società quale "Responsabile squadre e area tecnica", ma sprovvisto di alcuna abilitazione dal Settore Tecnico, inserendolo in distinta quale "Massaggiatore", e per giunta in una di esse indicando proprio se stesso oltre che come Dirigente accompagnatore anche come allenatore svolgendo tale attività;

MICHELE VACILOTTO, all'epoca dei fatti tesserato quale Responsabile squadre e area tecnica della A.S.D. Real Tavo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, comma 2, e 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, allo scopo di sostituire il tecnico abilitato e responsabile della squadra Sig. Antonio Napolitano impedito a svolgere il ruolo, e seppur in consapevole difetto di alcuna abilitazione da parte del Settore Tecnico, accettato di svolgere, in favore della relativa squadra militante nel Campionato di 2^a Categoria presso il C.R. Veneto ed in occasione di n. 21 gare, di fatto la mansione di Allenatore pur essendo formalmente indicato quale "Massaggiatore";

GIUSEPPE ZATTARIN, all'epoca dei fatti tesserato quale Presidente della A.S.D. Real Tavo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità

stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la squadra militante al Campionato di 2^a Categoria presso il C.R. Veneto, fosse allenata in n. 21 gare dal sig. Michele Vacilotto, tesserato quale "Responsabile squadre e area tecnica" ed in n. 1 dal sig. Cristian Dalan, tesserato quale "Direttore sportivo", entrambi privi di abilitazione al Settore Tecnico, e per giunta che nelle gare allenate dal Vacilotto, il sig. Dalan, che rivestiva il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, non indicasse in distinta alcun allenatore nella relativa casella, mentre in quella allenata dal Dalan, che questi figurasse sia quale dirigente accompagnatore ufficiale che come allenatore;

A.S.D. REAL TAVO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio Presidente legale rappresentante che dagli altri propri tesserati così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Cristian DALAN, Michele VACILOTTO, e dal Sig. Giuseppe ZATTARIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL TAVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cristian DALAN, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele VACILOTTO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZATTARIN, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. REAL TAVO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 145/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 848 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Paolino FUSCHILLO e Gianluca ADDEO, e della società A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLINO FUSCHILLO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fressuriello Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Partizan - A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022 valevole per il girone C del campionato Calcio di Serie D di Calcio a Cinque, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Fressuriello Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mirko Arianna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Partizan-A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone C del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fressuriello Calcio, pur non essendo tesserato per tale società;

GIANLUCA ADDEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fressuriello Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fressuriello Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mirko Arianna nonché per aver consentito, o comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Fressuriello Calcio alla gara A.S.D. Partizan - A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone C del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle

N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fressuriello Calcio, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Paolino Fuschillo nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fressuriello Calcio in occasione quantomeno della gara A.S.D. Partizan - A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone C del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque;

A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Gianluca Addeo e Paolino Fuschillo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolino FUSCHILLO e dal Sig. Gianluca ADDEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolino FUSCHILLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca ADDEO, di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele VACCARO, Giuseppe MASELLIS e della società A.S.D. SPORTIME, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MASELLIS, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. SPORTIME, in violazione degli artt. 4, comma 1, e art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Sportime - A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, consentito e comunque non impedito la partecipazione all'incontro dei calciatori Sigg. Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli i quali, non avendo titolo per prendere parte alla gara poiché appartenenti alla categoria Juniores della società A.S.D. Sportime, hanno giocato utilizzando il nominativo dei calciatori Sigg. Thomas Chemello e Aldo Serra, non presenti all'incontro ed indicati in distinta con le maglie numeri 1 ed 8;

RAFFELE VACCARO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la A.S.D. SPORTIME, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime in occasione della gara A.S.D. Sportime - A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, nella quale sono indicati i nomi dei calciatori Sigg. Thomas Chemello e Aldo Serra non presenti all'incontro, al posto dei quali hanno giocato i Sigg. Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli, i quali non avevano titolo a prendere parte alla gara perché appartenenti alla categoria Juniores della società A.S.D. Sportime;

A.S.D. SPORTIME, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Giuseppe MASELLIS, Raffaele VACCARO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MASELLIS in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTIME e dal Sig. Raffaele VACCARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MASELLIS, di mesi 2 (due) e 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Raffaele VACCARO, di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. SPORTIME;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina